

Indirizzi di attuazione del Titolo III della l.r. 10/2014
“Disciplina dei criteri, modalità e procedure ai fini del riconoscimento e della attribuzione della qualifica delle fiere, mostre e esposizioni”

Art. 1
(Oggetto)

1. La Giunta regionale fissa le direttive e i criteri relativi all’attuazione della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo unico in materia di commercio” – Titolo III “Fiere, mostre e esposizioni”.
2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 61, comma 1 della l.r. 10/2014, provvede a riconoscere o confermare la qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici e produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi della iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori. L’amministrazione competente provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica della manifestazione sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione fieristica presentato dal soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 62 della l.r. 10/2014.
3. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale sulla base di quanto previsto dall’Intesa del 6 febbraio 2014 assunta in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica (Rep. Atti n. 9/CU) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 52 del 4 marzo 2014 e dai criteri di seguito definiti.
4. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale si svolgono:
 - a) nei centri permanenti degli enti fieristici o in altre strutture dotate di idonei requisiti e di servizi adeguati per qualità e quantità al rilievo della manifestazione;
 - b) su aree pubbliche idoneamente attrezzate e funzionalizzate.
5. L’amministrazione competente può disporre lo svolgimento della manifestazione anche in luoghi diversi da quelli di cui al comma 4 tenendo conto, in particolare, delle loro caratteristiche storiche e culturali.
6. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall’amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 2
(Criteri di riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni fieristiche)

1. In caso di auto rilevazione del dato, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente, relativo agli espositori e visitatori è riconosciuta la qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica quando si registri una partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall’estero ovvero almeno l’8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall’estero.
2. In caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per l’applicazione della norma ISO 25369-2008 ,è riconosciuta la qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica quando si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall’estero, ovvero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall’estero.

3. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. Per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica internazionale delle manifestazioni fieristiche internazionali si fa riferimento all'Intesa del 6 febbraio 2014 assunta in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica (Rep. Atti n. 9/CU) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 52 del 4 marzo 2014 ed ai criteri e modalità per l'accreditamento di Organismi Operanti la certificazione dei dati relativi agli eventi fieristici – Protocollo Proprietario per ACCREDIA.

Art. 3
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali)

1. Sono manifestazioni fieristiche nazionali quelle che vengono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) numero minimo di espositori: 30 (trenta);
 - b) percentuale minima di espositori provenienti da regioni non confinanti con l'Umbria: 20 per cento del totale degli espositori stessi;
 - c) provenienza di almeno un terzo degli espositori da almeno cinque regioni italiane diverse dalla Regione Umbria;
 - d) presenza, superiore alla metà dei visitatori totali, di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane diverse dalla Regione Umbria;
 - e) campagna pubblicitaria: da effettuarsi attraverso mezzi di comunicazione a diffusione nazionale e con un impegno finanziario di almeno euro 12.500,00 ovvero, in caso di impegno finanziario inferiore, idonea documentazione attestante l'avvenuta diffusione pubblicitaria a dimensione nazionale;
 - f) requisiti delle strutture nella quali vengono effettuate le manifestazioni (nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze):
 - superficie minima espositiva: mq. 5000 coperta; oppure mq. 10000 scoperta
 - servizi:
 - Sale convegni
 - Prenotazione viaggi ed alberghi
 - Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici
 - Servizi bancari
 - Servizi di ristoro
 - Servizio stampa
 - Parcheggio adeguato
 - Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card)
2. Si può derogare al requisito della maggioranza degli espositori o dei visitatori di provenienza extraregionale o, alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni italiane diverse dalla Regione Umbria, qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.
3. Le manifestazioni che hanno come scopo la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali sono valutate secondo il criterio di cui al precedente comma 1, lettera e).
4. Le manifestazioni di rilievo artistico e culturale possono essere ospitate in strutture con caratteristiche diverse da quelle di cui al comma 1, lettera f), purché tali strutture presentino un particolare pregio architettonico.
5. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 4
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche regionali)

1. Sono manifestazioni fieristiche regionali quelle che vengono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) numero minimo di espositori: 20 (venti);
 - b) provenienza di almeno un terzo degli espositori da provincia diversa da quella in cui si svolge l'iniziativa;
 - c) presenza, pari ad almeno un terzo dei visitatori totali, di visitatori provenienti, in alternativa:
 - da provincia diversa da quella in cui si svolge l'iniziativa;
 - da almeno 10 comuni diversi da quello in cui si svolge l'iniziativa;
 - d) campagna pubblicitaria: da effettuarsi attraverso mezzi di comunicazione a diffusione regionale e con un impegno finanziario di almeno euro 7.500,00 ovvero, in caso di impegno finanziario inferiore, idonea documentazione attestante l'avvenuta diffusione pubblicitaria a dimensione regionale.
2. Le manifestazioni fieristiche regionali possono essere tenute in strutture con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1 lettera f) e comunque idonee a garantire i servizi necessari per il loro svolgimento.
3. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 5
(Requisiti delle manifestazioni fieristiche locali)

1. Sono manifestazioni fieristiche locali quelle che, per la provenienza degli espositori e dei visitatori, per l'influenza economica e sociale, non travalicano un ristretto ambito territoriale e vengono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) numero minimo di espositori pari a 10 (dieci);
 - b) provenienza prevalente degli espositori dalla provincia sede della manifestazione;
 - c) campagna pubblicitaria e comunicazione in genere: a diffusione provinciale.
2. Le manifestazioni fieristiche locali possono essere tenute in strutture con caratteristiche diverse da quelle di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) e comunque idonee a garantire i servizi necessari per il loro svolgimento.
3. La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 6
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di riconoscimento o conferma della qualifica della manifestazione, da indirizzare alla Giunta regionale, per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, e alle Amministrazioni comunali per le manifestazioni fieristiche locali, deve essere presentata rispettivamente entro il 30 aprile (Regione) e il 30 novembre (Comune) dell'anno precedente lo svolgimento e deve indicare:
 - a) la documentazione comprovante la natura giuridica del soggetto organizzatore della manifestazione fieristica (Allegato B);
 - b) la denominazione, la data e la sede di svolgimento della manifestazione, le previste dimensioni dell'area, i servizi forniti e i settori merceologici interessati (Allegato B);
 - c) la documentazione relativa al titolo per la disponibilità e l'utilizzo dell'area espositiva (Allegato B);

- d) il programma della manifestazione con la segnalazione della eventuale attività di vendita che si intende effettuare;
 - e) l'indicazione degli eventuali contributi erogati da enti o da privati (Allegato B);
 - f) la dichiarazione concernente la presa d'atto di quanto previsto dall'art. 61, comma 4 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio" – Titolo III "Fiere, mostre e esposizioni" in base al quale "La responsabilità sulla qualificazione e sulla idoneità delle strutture e dei servizi resta in capo agli organizzatori della manifestazione. La relativa documentazione è acquisita dall'amministrazione competente prima dello svolgimento della manifestazione stessa." (Allegato B).
 - g) compilazione scheda rilevazione dati sull'eventuale edizione precedente (Allegato C).
2. La variazione di data dopo l'ammissione in calendario della manifestazione deve essere richiesta con domanda motivata rivolta all'amministrazione regionale o all'amministrazione comunale, a seconda della pertinenza, almeno 30 giorni prima della nuova data fissata per lo svolgimento della manifestazione.
 3. L'istanza non è accolta qualora non rispetti le prescrizioni previste dalla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio" – Titolo III "Fiere, mostre e esposizioni", e dal presente atto.